

LEGGE 22 MAGGIO 2018, N. 81

CAPO II - LAVORO AGILE

ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 18 COMMA 2

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

ART. 22

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

PER L'INFORMATIVA SCRITTA PUO' ESSERE UTILE IL MANUALE SULL'USO DEI VIDEOTERMINALI REDATTO A SUO TEMPO E RECENTEMENTE AGGIORNATO:

<https://docs.infn.it/share/s/wk3HgDTdQI6t8wq8Wn7I6w>